

# WHISTLEBLOWING

---

Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

Il Gruppo Banca Valsabbina (di seguito Gruppo) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e per questa ragione si è dotata di un sistema di segnalazione interno delle violazioni come definito da diverse normative applicabili (Testo unico Bancario, normativa Antiriciclaggio e, da ultimo, dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24). Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per il Gruppo stesso, i dipendenti, i clienti, i soci, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il Gruppo considera “soggetti segnalanti” tutti i dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso il Gruppo, nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso di esso. Tali soggetti possono inviare la segnalazione, che verrà gestita dal Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione appositamente istituito, attraverso una piattaforma informatica adottata dal Gruppo e individuata nell'applicativo **Whistleblowing** accessibile al presente link nel sito web istituzionale.

Il Gruppo assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.

Nel caso si verificassero le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023, per effettuare una segnalazione esterna è possibile procedere con la segnalazione utilizzando il canale esterno predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si evidenzia che il presente canale non è rivolto alla gestione di segnalazioni non pertinenti, per le quali esistono punti di contatto dedicati (es. reclami). Non potranno in particolare essere oggetto di segnalazione:

- Le cosiddette “inefficienze organizzative e operative” eventualmente rilevate che possono essere portate a conoscenza delle unità organizzative responsabili mediante gli appositi canali;
- Sospetti, rimostranze personali del segnalante, rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione, rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi;
- le Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva 2019/1937/UE, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- le Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

\*\*\*\*\*